



Al Ministro della Giustizia

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, recante:
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo
17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25" e, in particolare,
l'articolo 1;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25,
recante: "Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - legge
comunitaria 1998";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante:
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma
dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE e 99/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e successive
modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 18 novembre 1996;

VISTO il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, regolamento recante "individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni e integrazioni";

VISTO il decreto ministeriale 5 agosto 1998;

VISTO il decreto ministeriale 12 febbraio 2002;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato ed alle caratteristiche del rapporto d'impiego del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA

Art. 1

(Definizione di lavoro notturno)

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per lavoro notturno l'attività lavorativa svolta nel corso di un periodo notturno di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Art. 2

(Definizione di lavoratore notturno)

1. Lavoratore notturno è colui che, quotidianamente, nell'arco dell'intero anno svolge, durante l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, attività lavorativa per almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, ovvero colui che svolge lavoro notturno di cui all'articolo 1 per un minimo di ottanta giorni effettivi lavorativi all'anno.

Art. 3

(Limitazioni al lavoro notturno)

1. A salvaguardia delle condizioni di salute del personale e al fine di garantire la massima efficienza nell'espletamento dei servizi, non è consentito l'impiego in via prevalente nel lavoro notturno.
2. Fatta salva l'autonomia dell'Amministrazione in materia d'impiego anche nel lavoro notturno, nel disporre le sostituzioni di unità impiegate nei turni continuativi notturni può essere data la precedenza ai lavoratori che ne facciano richiesta, nel limite massimo di un turno al mese.

Art. 4

(Durata della prestazione)

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare, nell'arco del mese, la media di otto ore nelle ventiquattro ore.
2. Ai fini del computo di tale media, viene preso in considerazione l'orario di lavoro ordinario, con esclusione di qualunque altra forma di prestazione lavorativa.

Art. 5

(Tutela della salute)

1. L'idoneità al servizio, accertata ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e n. 904, tiene luogo agli accertamenti preventivi di cui all'articolo 5 lettera a) del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532.
2. L'Amministrazione provvede ad effettuare accertamenti sanitari periodici, almeno ogni due anni, finalizzati a controllare lo stato di salute del lavoratore notturno.
3. Gli accertamenti sono eseguiti dal medico competente, secondo le previsioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

4. Il datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del servizio di protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 626 del 1994, cura l'informazione al personale della Polizia Penitenziaria impiegato nel lavoro notturno ed al rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno.

Art. 6

(Inidoneità al servizio del lavoratore notturno)

1. Nel caso in cui il lavoratore notturno, sottoposto agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 5, non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti per l'espletamento dei servizi d'istituto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, sono attivate le procedure indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
2. Analogamente si provvede per quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 1999 n. 532.

Roma,